



SEDE PROVINCIALE: Via Bernardino Conte N. 5- Palazzo "N"

87012- Castrovillari (CS) Tel.- 3477584382

Peo: cobasscuolacastrovillari@gmail.com - Pec: cobasscuolacastrovillari@pec.it

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI 2° DELLA PROVINCIA DI
COSENZA CON RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE IN BACHECA SINDACALE ON LINE DELLA SCUOLA
A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

COMUNICATO SINDACALE DEL 19 APRILE 2026

IL SINDACATO COBAS SCUOLA ANCORA UNA VOLTA VITTORIOSO.

Con decisione n. 3.07 del 31 MARZO 2026 comunicata al Sindacato ricorrente in data 11 APRILE 2026 la **Commissione per l'accesso agli atti amministrativi c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma**, ha **accolto** il ricorso del Sindacato Cobas Scuola nei confronti di un Dirigente Scolastico di un **Istituto Superiore di Cosenza**.

In data 21 Dicembre 2025 il sindacato presentava una istanza di accesso nell'esercizio delle prerogative sindacali finalizzata ad ottenere copie di atti amministrativi riguardanti l'organico della scuola per A.S. 2025-2026; Il Dirigente Scolastico **negava l'accesso** sostenendo che:

- 1) *ai sensi degli artt. 22 e seguenti della suddetta L. 241/1990, il diritto di accesso documentale presuppone la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, specificamente collegato a singoli atti amministrativi, non potendo essere esercitato per finalità di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza.*
- 2) *nel caso di specie, l'istanza non individua una specifica posizione giuridica soggettiva né un nesso puntuale tra i documenti richiesti e un pregiudizio concreto, risultando, pertanto, inammissibile nei termini proposti.*
- 3) *si evidenzia inoltre che le prerogative sindacali richiamate trovano esercizio nelle forme e nelle sedi proprie delle relazioni sindacali, attraverso gli strumenti di informazione e confronto previsti dal CCNL e non mediante accesso indiscriminato a documentazione amministrativa interna e tecnica (stampe SIDI, relazioni istruttorie, composizione delle cattedre ecc.).*

Il sindacato nei modi e tempi proponeva ricorso e seguiva **l'accoglimento totale dello stesso**.

Nel merito la Commissione osservava quanto segue:

- 1) *Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In via preliminare, si respinge l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'amministrazione resistente. Il ricorso risulta presentato nel rispetto del termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, in conformità a quanto previsto dall'art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990. Nel merito, la questione centrale attiene alla sussistenza della legittimazione e dell'interesse dell'organizzazione sindacale all'accesso agli atti richiesti. Secondo un principio consolidato, richiamato dalla stessa parte ricorrente e costantemente affermato da questa Commissione in linea con la giurisprudenza amministrativa, "sussiste interesse del sindacato per la cognizione di documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sindacato*

quale istituzione esponenziale di categoria, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l'associazione" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5511 del 20.11.2013). Nel caso di specie, i documenti richiesti, attenendo alla formazione dell'organico di diritto e di fatto, alla composizione delle cattedre e all'assegnazione delle ore di insegnamento, incidono direttamente sulle condizioni di lavoro del personale docente e, più in generale, sull'organizzazione del servizio scolastico. Tali materie rientrano a pieno titolo nell'alveo degli interessi collettivi di cui il sindacato è portatore qualificato.

L'interesse all'accesso non è, pertanto, emulativo o preordinato a un controllo generalizzato, ma è "diretto, concreto e attuale", in quanto strumentale alla verifica della corretta applicazione delle norme di legge e di contratto collettivo che disciplinano la costituzione dei rapporti di lavoro e la gestione del personale scolastico. Come evidenziato dal Consiglio di Stato, l'interesse del sindacato a verificare l'osservanza di criteri oggettivi e ad evitare disparità di trattamento è un interesse specifico e proprio dell'associazione, distinto da quello dei singoli associati.

Pertanto, la motivazione addotta dall'amministrazione resistente, secondo cui l'istanza sarebbe inammissibile per finalità di "controllo generalizzato", non può essere condivisa. La richiesta, sebbene articolata, è circoscritta a una specifica e ben definita area di attività amministrativa – la determinazione degli organici per un dato anno scolastico – e non si traduce in una vigilanza indiscriminata sull'intera azione dell'istituto.

Infine, non è dirimente l'argomento secondo cui le prerogative sindacali andrebbero esercitate esclusivamente attraverso gli strumenti di informazione e confronto previsti dal CCNL. Il diritto di accesso documentale, disciplinato dalla Legge n. 241/1990, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa e uno strumento autonomo che si affianca, senza escluderli, agli altri canali di relazione sindacale.

- 2) *Per quanto concerne i documenti eventualmente formati da un'altra amministrazione (l'Ambito Territoriale Provinciale) ma detenuti dall'Istituto Scolastico, si ribadisce che, ai sensi 25, comma 2, della L. 241/1990, la richiesta di accesso "deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente". Pertanto, l'Istituto è tenuto a consentire l'accesso anche a tali documenti, se in suo possesso.*

PQM La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, **lo accoglie** e invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

In data 15 Aprile 2026 il Dirigente Scolastico ha consegnato i documenti richiesti.

Il Sindacato Cobas Scuola ancora una volta vittorioso non può che esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto.

Per l'Esecutivo Provinciale Cobas Scuola Cosenza

RSU Antonio Schella

